



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a.: Tecnoambiente Spa

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente e Energia
Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c.: ARPAT – dipartimento di Pisa

Oggetto Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito a modifiche all'interno dell'impianto di stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti speciali ubicato in via Chico Mendes n.17 nel Comune di S.Miniato, fraz. Ponte a Egola (PI), gestito da Tecnoambiente S.p.A. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere ex art. 58 della L.R. 10/2010 di cui alla nota del 08.11.2023 (prot. 507873) del Settore Autorizzazioni rifiuti relativa alle modifiche da attuare presso l'installazione della società Tecnoambiente SpA, come da comunicazione SUAP del Comune di San Miniato (prot. n.503602 del 06.11.2023), si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

l'impianto della società Tecnoambiente Spa ubicato in Via Chico Mendes 17 nel Comune di San Miniato (PI) fraz. Ponte a Egola è un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi;

l'impianto, ai fini VIA è già stato oggetto:

- nel 2007, in relazione alle attività di gestione di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, di una procedura di VIA, a cura della Provincia di Pisa, allora competente in materia, conclusa con l'espressione di una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni (decreto dirigenziale n. 315 del 17.01.2007);
- nel 2011, in relazione allo stoccaggio di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a cura della Provincia di Pisa, allora competente in materia, conclusa con l'esclusione dalla VIA (decreto dirigenziale n. 3730 del 02.09.2011);
- nel 2017-2018, in relazione al progetto di modifica dell'impianto per l'inserimento di una sezione di stabilizzazione e solidificazione di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, di una procedura di VIA, a cura del Settore VIA regionale, conclusa con l'espressione di una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni (Delibera G.R. n. 498 del 17.05.2018);

inoltre,

- con nota del 22.01.2020 (prot. 25955) e con successiva nota del 12.02.2020 (prot. 54455) la società Tecnoambiente Spa ha presentato al Settore VIA regionale, richiesta di parere ai sensi dell'art.58 della l.r.10/2010, con riferimento all'introduzione nell'impianto di alcune variazioni di tipo gestionale. Il Settore VIA con nota del 19.02.2020 (prot. 65577) ha ritenuto le modifiche gestionali proposte non sostanziali, indicando alcune raccomandazioni;



- con nota del 10.12.2021 (prot. 479697) la società Tecnoambiente Spa ha presentato al Settore VIA regionale, richiesta di parere ai sensi dell'art. 58 della l.r.10/2010, con riferimento all'introduzione nell'impianto delle seguenti modifiche impiantistiche e gestionali:

- 1) *Predisposizione di baia di deposito di rifiuti pericolosi triturati all'interno del fabbricato C adibito alle operazioni di triturazione di rifiuti pericolosi da avviare a smaltimento presso impianti di incenerimento o discarica di rifiuti pericolosi;*
- 2) *Utilizzo di una porzione del fabbricato D2 da adibire al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi confezionati in colli che verranno successivamente avviati a triturazione all'interno del fabbricato C;*
- 3) *Adeguamento del protocollo di accettazione rifiuti pericolosi e non pericolosi da inviare a trattamento sulla linea di stabilizzazione all'interno del fabbricato D1;*
- 4) *Invio ad impianti di recupero energetico dei rifiuti stabilizzati identificati dai codici EER 19.03.04.* "rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati" e 19.03.05. "rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04.", prodotti dalla nostra linea di stabilizzazione D9 di rifiuti pericolosi e non pericolosi.*

Con nota del 14.01.2022 (prot. 13649) il Settore VIA ha ritenuto che:

- per la modifica di cui al punto 1 fossero necessari alcuni chiarimenti;
- la modifica proposta al punto 2 fosse da ritenersi sostanziale ai fini VIA, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010;
- la modifica gestionale indicata al punto 3 si configurasse quale modifica alla prescrizione n. 10 contenuta nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G.R n. 498 del 17.05.2018 e come tale da assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 56 della l.r. 10/2010;
- le modifiche gestionali di cui al punto 4 non fossero di competenza del settore VIA.

La società con nota del 31.01.2022 (prot. 373469) ha inoltrato istanza di riesame del parere espresso dal settore VIA di cui alla citata nota del 14.01.2022 ed ha contestualmente fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche di cui ai punti 1 e 2, ed ha stralciato dall'istanza le modifiche di cui ai punti 3 e 4.

Su tale istanza di riesame, alla luce dei chiarimenti forniti, il Settore VIA con nota del 04.02.2022 (prot. 45065), ha in conclusione ritenuto non sostanziali ai fini VIA entrambe le modifiche di cui ai punti 1 e 2, ed ha tuttavia indicato le seguenti raccomandazioni:

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al d.lgs.81/2008, in relazione alle modifiche previste; in tale sede si raccomanda di approfondire gli aspetti legati alle operazioni di movimentazione e accesso dei rifiuti all'interno dei fabbricati C e D2, secondo le modalità previste allo stato modificato.

Il proponente è altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nei provvedimenti in materia di VIA di cui alle D.D. 315/2007 e D.D. 3730/2011 della Provincia di Pisa ed alla DGR 498/2018. In particolare, si ricorda al proponente la ripartizione dei quantitativi dei rifiuti all'interno dei suddetti fabbricati, prevista nella pronuncia di VIA 498/2018;

Premesso altresì, che

con riferimento ai quantitativi di rifiuti pericolosi solidi:

1. la capacità massima di stoccaggio indicata nel progetto oggetto di VIA favorevole di cui alla DGRT n.498/2018, per il comparto operativo dei fabbricati A, C e D2, è pari a **900 t di rifiuti pericolosi (RP)** di cui 50 t nel fabbricato A, 450 t nel fabbricato C, 400 t nel comparto D2;
2. la ripartizione dei suddetti quantitativi, in relazione ai fabbricati C e D2 (450 t nel fabbricato C, 400 t nel comparto D2), è stata confermata dal proponente nella documentazione tecnica trasmessa in allegato alle istanze del 10.12.2021 (prot. 479697) e del 31.01.2022 (prot. 373469), sulle quali il Settore VIA scrivente si è espresso con le sopra citate note del 14.01.2022 e nota del 04.02.2022.



Tutto ciò premesso, la modifica presentata dalla società Tecnoambiente SpA, oggetto del presente parere, in sintesi riguarda:

1. la sospensione dell'attività di monitoraggio del sistema di abbattimento emissioni composti volatili del fabbricato (A) per mancata installazione dell'impianto di triturazione e lavaggio rifiuti da imballaggio;
2. il posizionamento su piazzale di quattro cassoni scarrabili da dedicare allo stoccaggio di rifiuti di legno e metalli, derivanti dalle attività di selezione e cernita;
3. l'inserimento in autorizzazione del rifiuto classificato con codice EER 19.05.99 "polveri filtri a maniche" prodotto nell'area impiantistica della Scapigliato S.r.l da gestire nel fabbricato (A) con causali R12, R13, D13, D14, D15 o nel fabbricato (D1) per l'attività D9.
4. l'inserimento dei rifiuti premiscelati con codici EER 190203 e 190204*, rispettivamente tra quelli conferibili nel fabbricato (A) e nel fabbricato C;

con riferimento alla modifica indicata al punto 1, il proponente specifica che:

- la modifica discende dalla mancata installazione all'interno del fabbricato A dell'impianto di triturazione lavaggio fusti contaminati da sostanze pericolose precedentemente installato nel fabbricato B demolito. Del mancato spostamento dell'impianto di lavaggio (rientrante tra le modifiche/varianti non sostanziali introdotte nel corso della realizzazione delle opere) ne è stato preso atto nell'autorizzazione AIA rilasciata con decreto regionale n. 14314 del 17.08.2021;
- nella configurazione dell'impianto autorizzato all'esercizio, nel fabbricato (A), in assenza dell'impianto di triturazione e lavaggio, non sono gestiti rifiuti pericolosi, in quanto le quantità di rifiuti pericolosi (RP) indicati nel titolo autorizzativo (AIA n. 12339 del 22.07.2019, allegato 1) in stoccaggio istantaneo (fino a 50 t) pertinenti il fabbricato A, sono riconducibili esclusivamente all'attività dell'impianto di triturazione e lavaggio rifiuti da imballaggio;

con riferimento alla modifica indicata al punto 2, il proponente specifica che due cassoni verranno adibiti al contenimento del legno identificato con codice EER 19 12 07 "legno diverso da quello di cui alla voce 19 02 06" mentre gli altri 2 al contenimento di metalli identificati dal codice EER 19 12 02 "metalli ferrosi"; tutti i rifiuti sono derivanti dalle attività di selezione e cernita. Altresì specifica che *nell'intento di mantenere invariati i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo nell'impianto, il quantitativo autorizzato per lo stoccaggio dei rifiuti nel fabbricato (A) sarà considerato al lordo dei rifiuti depositati nei suddetti cassoni scarrabili. Tenuto conto della tipologia di tali rifiuti il quantitativo massimo dei medesimi nei suddetti cassoni è ipotizzato pari a 20 t;*

con riferimento alla modifica indicata al punto 4, il proponente specifica che:

1. i miscugli di rifiuti non pericolosi EER 190203 *saranno ritirati esclusivamente con le causali:*
 - 1 *R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 2*
 - 2 *D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.**Le suddette operazioni di smaltimento/recupero, esercite esclusivamente all'interno del Fabbricato A, si sostanziano in attività di selezione/cernita e di riduzione volumetrica per triturazione.*
2. i miscugli di rifiuti pericolosi EER 19 02 04*, il cui conferimento sulla linea di trattamento D9 risulta già autorizzato con AIA di cui al decreto regionale n. 12339 del 22.07.2019, saranno ritirati con le causali:
 - 1 *R13-R12 per invio a impianti di recupero R1 (utilizzo dei rifiuti come combustibile e/o per produzione di energia)*
 - 2 *D15-D13 per invio a impianti di incenerimento D10;**saranno stoccati nel fabbricato C e, se confezionati in colli, potranno essere conferiti anche nel Fabbricato D2 in attesa di essere avviati a triturazione nel Fabbricato C.*



I suddetti miscugli di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) saranno gestiti in assenza di raggruppamento preliminare e di successiva miscelazione con altri rifiuti. In relazione ai rifiuti codici EER 190204*, il proponente specifica che *saranno gestiti separatamente dagli altri rifiuti conferiti all'impianto ovvero non saranno ammesse miscelazioni in baia con altre tipologie di rifiuti, sia in attesa di lavorazione che successivamente, prima dell'invio a recupero/smaltimento finale (R1-D10)*;

infine, nelle proprie conclusioni, specifica che:

Per effetto della presente comunicazione di modifica ex art.29-nonies c.1 del D.Lgs. 152/2006, rispetto allo stato attuale autorizzato:

1.non viene modificata l'attività di gestione rifiuti in termini di localizzazione, tecnologia adottata e dimensione del progetto di modifica.

2.non si generano impatti aggiuntivi sulle matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo;

3.non si determinano incrementi in termini di quantitativi di rifiuti in stoccaggio e/o trattati e/o di rifiuti prodotti;

4.non ci saranno significative variazioni di impatto acustico visto che non vengono modificati impianti e/o macchinari posti all'esterno dei fabbricati;

5.non ci saranno incrementi di utilizzo di materie prime, consumo di energia elettrica e di acqua;

6.non ci saranno variazioni rispetto alle attuali condizioni relative a viabilità e traffico.

con nota del 23.11.2023 (prot. 533650) il Settore VIA, sulla base dell'istruttoria svolta sulla documentazione allegata all'istanza, ricordato che nel caso in cui le modifiche richieste determinino una diversa ripartizione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio istantaneo nei vari fabbricati aziendali, nonché un diverso quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati e/o trattati nell'impianto, rispetto a quanto previsto dalla pronuncia di VIA n.498/2018, dovrà essere acquisito specifico parere da parte del settore scrivente, ha inoltrato al proponente la seguente richiesta di integrazioni e chiarimenti:

[...] - la documentazione trasmessa dal proponente non chiarisce se il mancato stoccaggio di rifiuti pericolosi nel fabbricato A (pari a 50 t), così come previsto nel progetto oggetto di VIA favorevole di cui alla DGRT n. 498/2018, comporti una riduzione dei quantitativi massimi dei rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo nell'impianto oppure, a parità di quantitativo totale, una diversa ripartizione nei fabbricati C e D2;

- le tavole grafiche (E23_layoutimpianto e E31_emissioniatmosfera) relative al nuovo assetto impiantistico, non risultano congruenti con quanto indicato nella relazione tecnica, stante:

l'identificazione del fabbricato A quale Impianto di stoccaggio e selezione rifiuti speciali P e NP, triturazione e lavaggio imballaggi;

la mancata individuazione delle baie dedicate ai rifiuti di nuova introduzione di cui ai codici EER 190203 e 190204*, che dovranno essere stoccati e trattati separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;

Ai fini dell'espressione del parere in oggetto, si chiede pertanto al proponente di fornire:

- *chiarimenti in relazione agli aspetti sopra evidenziati;*

- *la tabella relativa alla ripartizione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio istantaneo nei vari fabbricati aziendali a valle della modifica;*

- *la tabella relativa ai quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattati nell'impianto a valle della modifica;*

- *un aggiornamento delle tavole grafiche rappresentanti il nuovo assetto impiantistico oggetto dell'istanza in esame;*



con nota prot. 532510 del 23.11.2023 è pervenuto al Settore Autorizzazioni rifiuti il contributo istruttorio di ARPAT (successivamente trasmesso anche al Settore VIA) nel quale, in riferimento alle modifiche richieste, in conclusione rileva quanto segue:

modifica 1: *Non si hanno motivazioni ostative a tale sospensione, che dovrà cessare, previa comunicazione, alla data di nuova installazione e avviamento dell'impianto di triturazione e lavaggio;*

modifica 2: *Attualmente l'Autorizzazione prescrive esplicitamente ai fini della sicurezza, di mantenere i piazzali antistanti i fabbricati sempre liberi i quali potranno essere utilizzati esclusivamente per la movimentazione dei mezzi. Non sono stati apportati elementi di novità ai fini del superamento della prescrizione. La richiesta non è pertanto compatibile con tale prescrizione;*

modifica 3: *Si chiede di chiarire le motivazioni per le quali sono stati richiesti l'inserimento del codice EER 190599 "rifiuti non specificati altrimenti" avente stato fisico 1 solido polverulento, 2 solido non polverulento, 3 fangoso palabile quando la Ditta dichiara che tale codice identificherebbe esclusivamente un rifiuto proveniente dalla ditta Scapigliato S.r.l. costituito da polveri da filtri a maniche prodotte da tale ditta che verrà conferito come solido grigio polvere (come si evince dal rapporto di prova fornito in allegato all'istanza).*

Inoltre, la suddetta tipologia di rifiuti verrà conferita ai fini del trattamento D9 (ovvero al trattamento chimico fisico presso il loro edificio D), per il solo stoccaggio ricondizionamento D14-D15-R12- R13, per il raggruppamento e miscelazione D13, o per la miscelazione con i fanghi ai fini della solidificazione D13. Relativamente a quest'ultima attività è in corso un riesame dell'AIA per la ridefinizione dell'attività di solidificazione da cui non si può prescindere. Si chiede inoltre di chiarire e specificare ulteriormente le modalità di gestione specificando le differenti tipologie di rifiuto a cui verranno applicate;

modifica 4: *Considerando che tali miscele non sono state costituite da altri impianti ma di miscugli di rifiuti da aree da bonificare e in situazioni di emergenza non si hanno motivazioni ostative alla richiesta, si chiede invece di chiarire se trattasi di refuso la presenza dell'operazione D9 nella tabella riassuntiva delle operazioni a cui tali codici vengono sottoposti;*

con nota del 29.11.2023 (prot. 542101) il Settore Autorizzazioni rifiuti, visto il contributo istruttorio di Arpat (prot. 532510 del 23.11.2023) e la nota pec del Settore VIA sopra richiamati, ha comunicato alla società Tecnoambiente spa l'interruzione dei termini del procedimento relativo alla modifica del titolo autorizzativo (AIA - decreto regionale n. 12339 del 22.07.2019) di sua competenza, sino all'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

con nota del 11.12.2023 (prot. 559352) la società Tecnoambiente spa ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dal Settore VIA; come da comunicazione SUAP del Comune di San Miniato, in data 28.12.2023 sono state acquisite al protocollo regionale (prot. n.586839), le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dal Arpat;

con la documentazione integrativa il Proponente ha trasmesso anche una versione aggiornata delle seguenti tavole grafiche: *E23_layout_impianto, E31_emissioni_atmosfera e E34_stoccaggio_viabilità;*

nella documentazione integrativa del 11.12.2023 inviata in risposta ai rilievi formulati da questo Settore VIA, la società Tecnoambiente spa:

con riferimento alla modifica di cui al punto 1, al fine di mantenere invariata la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (RP) dell'impianto pari a 900 t (quantitativo indicato nella DGRT n. 498/2018) propone la redistribuzione del quantitativo di rifiuti pericolosi per i quali attualmente è previsto lo stoccaggio nel fabbricato



A (pari a 50 t), nei fabbricati C e D secondo la seguente ripartizione: 20 t nel fabbricato C e 30 t nel fabbricato D2 nei quali pertanto il quantitativo in stoccaggio passerà:

- per il fabbricato C da 450 t a 470 t

- per il fabbricato D2 da 400 t a 430 t;

così come richiesto, fornisce la tabella relativa alla ripartizione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio istantaneo nei vari fabbricati aziendali a valle della modifica.

Il proponente infine specifica che ove tale modifica della ripartizione dei quantitativi di stoccaggio degli RP sia valutata dal Settore VIA quale modifica sostanziale ai fini VIA, è disposto a stralciare la suddetta proposta di redistribuzione ed in definitiva a rinunciare a 50 t di stoccaggio di RP;

con riferimento alla modifica di cui al punto 4, chiarisce che *nell'elaborato aggiornato E23_layout impianto sono indicate le baie per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dai servizi di rimozione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti inerenti alle aree soggette ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o di bonifica dei siti inquinati. Si precisa che le suddette baie identificate nel fabbricato A e nel fabbricato C sono all'occorrenza dedicate allo stoccaggio separato dei rifiuti di nuova introduzione, classificati rispettivamente con codice EER 190203 e EER 190204*. In assenza di conferimenti in impianto di tali rifiuti "premiscelati", da gestire come già evidenziato separatamente e non in miscela con altri rifiuti, le baie medesime continueranno ad essere utilizzate per lo stoccaggio degli altri rifiuti come da autorizzazione vigente;*

con riferimento alla richiesta di fornire la tabella dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattati nell'impianto a valle della modifica, chiarisce che *le modifiche proposte non hanno effetti sui quantitativi dei rifiuti trattati nell'impianto, dichiarando che i quantitativi dei rifiuti gestibili su base giornaliera ed annua riportati nell'AIA n.12339 del 22/07/2019 resteranno pertanto invariati;*

Ciò premesso;

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente Tecnoambiente spa;

visto altresì quanto osservato da Arpat nel contributo del 23.11.2023 sopra richiamato;

con riferimento alle modifiche di cui ai punti 2, 3 e 4, si ritiene necessario acquisire le valutazioni di Arpat sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28.12.2023, ai fini dell'espressione del parere di competenza sulla sostanzialità delle modifiche. Si chiede pertanto al Settore Autorizzazioni rifiuti in indirizzo, una volta pervenuto il contributo di ARPAT sulle integrazioni di volerlo trasmettere anche al Settore scrivente;

con riferimento alla modifica di cui al punto 1, considerato che la modifica proposta:

- è relativa alla sospensione dell'attività di monitoraggio del sistema di abbattimento emissioni composti volatili del fabbricato (A) per mancata installazione dell'impianto di triturazione e lavaggio rifiuti da imballaggio

- determina di fatto, il mancato stoccaggio di rifiuti pericolosi nel fabbricato A (pari a 50 t), previsto nel progetto oggetto di VIA favorevole di cui alla DGRT n. 498/2018, e di conseguenza determina una diversa distribuzione dei quantitativi di rifiuti pericolosi in stoccaggio nei fabbricati C e D, nei quali pertanto il quantitativo in



stoccaggio passerà:

- per il fabbricato C da 450 t a 470 t;
- per il fabbricato D2 da 400 t a 430 t;
- non costituisce potenziamento o variazione del funzionamento della installazione;
- non determina un cambiamento di localizzazione della installazione;
- non determina un cambiamento di tecnologia;
- non determina un aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio e/o trattati e/o di rifiuti prodotti;
- non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto al progetto già oggetto di VIA favorevole di cui alla DGRT n. 498/2018;

si ritiene che la medesima sia non sostanziale ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs 152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 rispetto al progetto già valutato nell'ambito del procedimento di VIA conclusosi con DGRT n. 498/2018.

Si segnala tuttavia che l'elaborato E31_emissioni_atmosfera_061223 contiene ancora un refuso in merito allo stoccaggio di rifiuti RP nel fabbricato A (vds dizione Baia RP all'impianto di triturazione e lavaggio).

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al d.lgs.81/2008, in relazione alle modifiche previste.

Si ricorda, altresì, che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, anche nel provvedimento di VIA di cui alla DGRT n. 498/2018.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere, aggiornato anche in relazione alla nuova ripartizione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio istantaneo nei vari fabbricati aziendali.

Si comunica che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

pm/amdb